

Modello Organizzativo 231

Versione del:	27 luglio 2023
Approvata dall'OdV del:	27 luglio 2023
Approvato dal CdA del:	27 luglio 2023

Sommario

<i>Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Premessa.....</i>	<i>8</i>
<i>Il Modello Organizzativo 231 di Fides.....</i>	<i>13</i>
<i>Organismo di Vigilanza e controllo</i>	<i>16</i>
<i>I requisiti del Modello Organizzativo 231.....</i>	<i>18</i>
<i>Comunicazione relativa al Modello Organizzativo 231</i>	<i>25</i>
<i>Formazione relativa al Modello Organizzativo 231</i>	<i>26</i>
<i>Aggiornamento del Modello Organizzativo 231.....</i>	<i>27</i>
<i>Allegati – Parti integranti del Modello 231</i>	<i>28</i>

Definizioni

Nel documento viene utilizzata la seguente terminologia:

- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Modello Organizzativo 231 o Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 art. 6 c.1 da Fides S.p.A.
- **Attività a rischio:** attività svolte dal Fides S.p.A. nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente insinuarsi la commissione di reati presupposto.

Reati Presupposto o Reati: elenco dei reati previsti dal Decreto, la cui commissione da parte di Apicali o Dipendenti potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società.

Risk assessment: attività condotta da professionisti esterni incaricati da Fides S.p.A., finalizzata ad individuare e “mappare” le attività e le funzioni aziendali che potrebbero teoricamente risultare esposte al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto. L'attività si è tradotta nella effettuazione di interviste con i responsabili delle singole Funzioni, nella discussione con gli stessi delle problematiche più rilevanti legate allo svolgimento dell'attività e nella individuazione e/o implementazione di presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati.

- **Fides o la Società:** Fides S.p.A.

Gruppo Banco Desio o il Gruppo: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in qualità di Capogruppo, e tutte le società dallo stesso controllate direttamente o indirettamente.

Apicali: persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Fides o di una Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società. Tali soggetti sono stati individuati negli Amministratori, nei Sindaci Effettivi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente e nel Direttore Generale..

Ente: soggetto dotato di personalità giuridica; società o associazioni anche prive di personalità giuridica

Dipendenti: soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo.

Unità Organizzativa: ciascun Ufficio, Area e/o Direzione di Fides.

Responsabile dell'Unità Organizzativa: soggetto con poteri di direzione e gestione di una Unità Organizzativa di Fides.

Fornitori: coloro che forniscono beni e/o servizi a Fides, dando luogo all'emissione di fatture passive.

• **Destinatari:** gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Dipendenti di ogni ordine e grado, nonché i Consulenti, i Fornitori ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività rischiose ai sensi del D.Lgs. 231/01.

• **Organismo di Vigilanza 231 o OdV o Organismo:** Organismo di natura collegiale composto da tre membri avente il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 (art. 6 c.2 D.Lgs. 231/01). I componenti dell'ODV sono gli stessi soggetti che compongono il collegio sindacale.

Parte Speciale: identifica le fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità in capo a Fides, individuando le Attività rischiose e i principali soggetti coinvolti. Sono, poi, indicati i principi di condotta cui tutti i Destinatari devono attenersi e i principali presidi posti in essere da Fides. Si specifica che a tutti i Soggetti apicali e ai Dipendenti di Fides viene richiesta la conoscenza dell'intero corpus procedurale e della normativa interna, poiché i protocolli non sostituiscono, bensì integrano, la normativa interna di Fides.

Presidi: il complesso delle regole di comportamento predisposte dalla Società per la prevenzione dei Reati Presupposto. Si precisa al riguardo che Fides è già dotata di un sistema regolamentare interno (Regolamenti, Policy, Circolari ecc.) focalizzato – tra le altre cose - sulla prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti, non esclusivamente riferiti ai Reati Presupposto. In molte occasioni, la definizione dei Presidi rilevanti ai fini del presente Modello verrà conseguentemente effettuata mediante richiamo alla predetta regolamentazione interna.

Pubblica Amministrazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, le seguenti categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, (Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Marittima Autorità Doganale, Autorità Portuale, Autorità Garanti della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle entrate; Enti di Classifica Confitarma);
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Istituzioni universitarie;
8. Istituti autonomi case popolari (ora Agenzie territoriali per la casa);

9. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
10. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, (INPS; Previdenza Marittima ACI; CNR; INAIL; ISTAT; ENASARCO);
11. ASL;
12. Enti economici di gestione (in relazione all'attività di concessione di mutui agevolati);
13. Consorzi agrari provinciali;
14. Enti e monopoli di Stato;
15. AIMA;
16. Enti fieristici;
17. ARPA;
18. ANAS;
19. Aziende Municipalizzate;
20. Consorzi di Bonifica;
21. Società private titolari di concessioni o licenze amministrative (Telecom, Tim, Autostrade, ecc.);
22. Enti pubblici economici "privatizzati" (Enel, FFSS, Ente Poste, Aziende Monopoli di Stato, ecc.).

Occorre rilevare che i funzionari appartenenti, in particolare, agli enti di cui ai punti n. 21 e 22 per essere soggetti rilevanti ai fini del Decreto dovranno in concreto poter essere qualificati, sulla base dell'effettiva attività svolta, o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale: Ai sensi dell'art. 357, I comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale [...] *"agli effetti della legge penale"* chi esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare Pubblici Ufficiali, ai fini di cui al D.Lgs 231/01, le seguenti figure:

1. Soggetti politici quali: Parlamentari; Consiglieri regionali; Consiglieri provinciali; Consiglieri comunali;
2. ministri, dirigenti e funzionari ministeriali;
3. militari in servizio;
4. militari dei Carabinieri;
5. militari delle Capitanerie di Porto;
6. agenti e funzionari di Polizia;
7. soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza;
8. agenti di custodia;
9. Magistrati e Pubblici Ministeri;
10. Ufficiali Giudiziari;
11. ausiliari del Giudice;
12. esperti nominati dalla Polizia Giudiziaria;
13. Notai;
14. Curatori fallimentari;
15. Consulenti Tecnici del Giudice;

16. messi comunali notificatori;
17. addetti alla riscossione dei diritti spettanti alla conservatoria dei registri immobiliari (per visure da parte di privati in merito al rilascio delle quietanze);
18. esattori di aziende municipalizzate;
19. ispettori degli Enti di Classifica;
20. il professionista incaricato, da società concessionaria della realizzazione di opera pubblica, quale un'autostrada dell'Azienda Autonoma per le Strade Statali, della direzione dei lavori;
21. il presidente e i membri del CdA di una società per azioni concessionaria di opere pubbliche;
22. docenti universitari;
23. ispettori delle Oil Major;
24. ispettori sanitari di un ospedale;
25. ispettori per l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro;
26. ispettori doganali;
27. funzionari dell'Agenzia delle entrate;
28. ispettori CONSOB;
29. testimoni in un processo (per tutta la durata del processo, relativamente all'attestazione rilasciata);
30. componenti dell'ufficio tecnico del Comune;
31. controlli delle FFSS (anche dopo la privatizzazione delle FFSS, nel momento di cui provvedono alla contestazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell'ambito delle attività di accertamento delle infrazioni);
32. operatori di esercizio postale;
33. funzionari degli uffici dell'ACI;
34. ufficiali sanitari;
35. dipendenti INPS;
36. funzionari della Comunità Europea;
37. funzionari pubblici di Stati esteri;
38. funzionari di Organizzazioni Internazionali (NATO, OCSE, ONU etc).

Incaricati di pubblico servizio: Ai sensi dell'art. 358 c.c.p. [...] "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati incaricati di un pubblico servizio i:

1. funzionari del Poligrafico dello Stato;
2. gestori di discariche pubbliche;
3. addetti ufficio cassa dell'ASL;
4. operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici);

5. titolari di concessioni amministrative (per l'espletamento di pubblici servizi o trasmissioni radio-televisive); ma anche, ad es., i dipendenti RAI;
 6. coadiutori amministrativi di un'ASL;
 7. operatori dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
 8. Agenti marittimi.
- **Linee Guida ABI:** documento pubblicato e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana - versione del dicembre 2002 e successive modifiche e/o integrazioni - inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei modelli - vedi art. 6 c. 3 D.Lgs. 231.
- **Linee Guida Assofin:** versione del giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni - inviato al Ministero della Giustizia per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei modelli - vedi art. 6 c. 3 D.Lgs. 231/01.

Premessa

Ambito normativo di riferimento

Il Decreto ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs.231/01 sulla *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile in termini sostanziali a quello penale, a carico degli Enti, per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi¹:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Se il reato è stato commesso dai soggetti in posizione apicale, l'Ente è esentato dalla responsabilità amministrativa (art.6) se prova nel corso dell'eventuale procedimento che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

¹ Art. 1 *"Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica." "Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".*

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza e controllo.*

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile (art. 7) se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza dei predetti obblighi è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello previsto dall'art.6 c.1 lett. a), è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Reati contemplati dalla normativa

Il D.Lgs. 231/01 punisce gli Enti per la commissione di reati già previsti dalla normativa penale in vigore.

La Sezione III del D.Lgs. 231/01 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

L'elenco analitico dei reati previsti dal Decreto è rappresentato nello specifico allegato al presente documento, denominato *Elenco dei Reati ex D.lgs. 231/2001 (All. 1)*, che viene aggiornato ad ogni nuova variazione delle norme di Legge a cura della funzione di Compliance.

Reati per cui non è stata predisposta una Parte Speciale

Il presente Modello comprende, oltre alla presente Parte Generale, **n. 9 Parti Speciali**, che focalizzano l'attenzione sui Reati Presupposto per i quali Fides è, in linea teorica, più esposta. Per alcune fattispecie, invece, non è stata redatta una apposita Parte Speciale, per le ragioni che seguono.

In particolare, per quanto concerne le fattispecie di cui agli artt. **25 bis** (Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento); **25-bis1** (Delitti contro l'industria e il commercio); **25-quater1** (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); **25-octies.1** (Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti); **25-terdecies** (Razzismo e xenofobia); **25-quaterdecies** (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati); **25-sexiesdecies** (Contrabbando); Art. **25-septiesdecies** (Delitti contro il patrimonio culturale) e **25-duodevicies** (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto, a seguito dell'attività di *Risk assessment*, si è ritenuto che il rischio di commissione e/o agevolazione di tali illeciti sia particolarmente remoto, tenuto conto dell'attività svolta da Fides. Trattasi infatti di fattispecie che neppure in astratto parrebbero potersi insinuare nel contesto dell'operatività della Società e delle sue Unità Organizzative, ragione per cui si è preferito non introdurre alcuna Parte Speciale *ad hoc*, così da garantire la massima efficacia e sinteticità del Modello.

In merito ai **Reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter) ed ai **Reati Transnazionali** (art. 10 L. 146/2000), non è stato ritenuto necessario predisporre una apposita Parte Speciale, in quanto le fattispecie di tipo associativo sono generalmente connaturate e finalizzate alla commissione proprio di quei Reati Presupposto oggetto delle Parti Speciali (es., reati tributari, reati societari, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego). Si è quindi ritenuto che, attraverso la predisposizione delle Parti Speciali sui possibili "reati-scopo", Fides abbia adeguatamente mappato ed efficacemente predisposto le misure necessarie a prevenire anche la realizzazione delle fattispecie di tipo associativo sopra indicate.

Ciò considerato, la Società è consapevole del fatto che la responsabilità per le fattispecie di tipo associativo non presuppone necessariamente la partecipazione attiva al sodalizio criminoso né il compimento dei reati-fine che ne rappresentano il programma. Da tempo la giurisprudenza di legittimità segnala, infatti, che la responsabilità per i reati di associazione per delinquere può essere affermata anche a titolo di "concorso esterno", ex art. 110 c.p., il che significa che il Responsabile o un Dipendente di una Unità Organizzativa di Fides può essere chiamato a rispondere di tali fattispecie anche quando, pur senza far parte della

compagine criminosa, agevoli la commissione di uno dei reati scopo che rappresentano l'oggetto del sodalizio.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe insorgere una contestazione a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere laddove il Dipendente, nella gestione del rapporto con il Cliente, ometta di attivare le procedure di verifica previste dalla Policy Antiriciclaggio ovvero di effettuare una segnalazione di operazioni sospette in presenza di anomalie sulla operatività del Cliente medesimo, ove emerga che: i) il Cliente è un esponente (promotore o anche solo partecipe) di un sodalizio criminoso; ii) le omissioni abbiano agevolato il reimpiego, da parte del Cliente, di somme di denaro di provenienza illecita; iii) in questo modo, è stato fornito un contributo alla prosecuzione dell'attività in favore dell'intera organizzazione criminale. In presenza di tutte queste condizioni, la responsabilità concorsuale può essere affermata a titolo di dolo eventuale laddove si accerti che il Dipendente avrebbe potuto e dovuto scorgere, nelle anomalie riscontrate sul Cliente, i cd. "segnali di allarme" della sua appartenenza ad un sodalizio criminoso e, ciò nondimeno, abbia continuato ad operare senza attivare le procedure previste dalla Policy Antiriciclaggio.

Sebbene, dunque, l'art. 24-*ter* del Decreto e i Reati Transnazionali non siano oggetto di una apposita Parte Speciale, i Destinatari del Modello devono essere consapevoli del fatto che Fides è potenzialmente esposta alla commissione di questi reati e che, nel caso in cui taluno degli Apicali o Dipendenti ponga in essere uno dei Reati Presupposto di cui al Decreto ovvero ne agevoli la commissione, potrebbe dar luogo alla duplice contestazione, ai danni di Fides, sia del singolo Reato Presupposto che della fattispecie associativa.

Attività esternalizzate alla Capogruppo

Fides ha stipulato un Accordo Quadro con cui ha esternalizzato alla propria Capogruppo, Banco Desio della Brianza, la fornitura di alcuni servizi operativi, l'assistenza e la consulenza in particolari settori di attività dettagliatamente individuati nel richiamato documento.

Per l'espletamento di queste attività esternalizzate, entrando esse nella competenza, gestione e supervisione della Capogruppo, le stesse dovranno essere condotte nel pieno rispetto dei Presìdi e delle Regole di comportamento espressamente previsti dal MOG 231 di Banco Desio e della Brianza.

In ogni caso è fatto obbligo per la Capogruppo, nello svolgimento delle attività esternalizzate a mezzo dell'Accordo Quadro, di attenersi a tutti i principi generali e le regole di condotta già presenti nel MOG 231 di Fides, per quanto applicabili.

Responsabilità anche nel caso di delitti tentati

Fides è consapevole del fatto che la responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati Presupposto trova applicazione anche in caso di delitti tentati.

In tal caso, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/01). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

Il Modello Organizzativo 231 di Fides

Riferimenti normativi e di settore

Il Modello di Fides è stato improntato ai seguenti riferimenti normativi e regolamentari:

- i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti;
- Le Leggi ed i Regolamenti di attuazione che disciplinano l'attività finanziaria, bancaria e assicurativa;
- La normativa e gli indirizzi di settore emanati dalle Autorità di Vigilanza e dagli Organismi competenti, quali Banca d'Italia, IVASS, A.B.I., Assofin ecc., che disciplinano in termini complessivi l'attività finanziaria.

L'opzione funzionale di Fides S.p.A.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs 231/01, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"*) e dalla Circolare di Banca d'Italia 288 del 3 aprile 2015 e succ. agg. (*"Disposizioni di Vigilanza per intermediari finanziari"*), la Società ha affidato le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Tali funzioni sono svolte da tale Organo ad integrazione dei doveri e dei compiti già previsti dalla normativa applicabile.

Dell'avvenuto affidamento delle funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento di dette funzioni, opera sulla base di uno specifico regolamento, mantenendo distinte le attività svolte ai fini del Modello Organizzativo 231.

Ogni disposizione concernente l'Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello deve intendersi riferita al Collegio Sindacale nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esso assegnate dal Decreto.

Scopo del Modello

Il Modello Organizzativo 231 è stato definito avendo come preciso riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida ABI, nelle Linee Guida di Assofin e nella normativa di settore, integrate e precisate con riferimento alle specificità di Fides, alle sue dimensioni, caratteristiche operative ed articolazioni organizzative.

Con l'introduzione del Modello Organizzativo 231 la Società si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi e relative regole di funzionamento che, attraverso l'individuazione delle attività rischiose ai sensi del Decreto e la precisazione delle relative contromisure, sia finalizzato a:

- definire uno schema comportamentale di riferimento per ogni destinatario del Modello;
- rendere consapevoli tutti i soggetti di cui sopra ed in particolare quelli facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali per i singoli ed amministrative per la Società;
- garantire la correttezza dei comportamenti di Fides e dei soggetti che la rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e della normativa di settore;
- introdurre meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori volti a contrastare la possibilità di commissione di reati.

Il sistema organizzativo di Fides

Fides - anche in qualità di Società facente parte del Gruppo Banco Desio - ha definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente revisionati e modificati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di settore.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione di Fides sono:

- **Statuto sociale:** definisce la struttura societaria, gli organi cui è affidata l'amministrazione, la direzione e il controllo, i compiti e le responsabilità dei Soggetti Apicali, le regole di funzionamento di Fides;
- **Struttura organizzativa:** descrive, mediante appositi documenti, la composizione della struttura di Fides (organigramma), nonché i compiti e le responsabilità di ogni funzione aziendale (funzionigramma);
- **Regolamento interno Organi Aziendali:** disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli Organi aziendali, con i compiti e poteri che ne derivano. Nel documento, complementare allo Statuto sociale, è descritta la distribuzione e la dimensione dei poteri delegati in termini di spese, di concessione di finanziamenti ed in genere di atti che impegnano Fides e sono indicate le modalità di attribuzione dell'uso della firma sociale.
- **Regolamento Flussi informativi inerenti gli organi sociali e le funzioni di controllo interno:** definisce le modalità di veicolazione dei flussi informativi agli Organismi Sociali;

- **Libro delle firme autorizzate:** precisa le norme per l'uso della firma sociale e indica i soggetti cui è attribuita;
- **Normativa interna:** descrive le procedure adottate per lo svolgimento delle attività a cura delle funzioni aziendali. E' composta da Ordini di Servizio, Comunicazioni Informative, Circolari e Policy. Tale documentazione è resa disponibile a tutti i dipendenti mediante la rete Intranet aziendale;
- **Accordi di servizio tra la Capogruppo e Fides:** in conformità alle disposizioni delle competenti Autorità di Vigilanza, descrivono le interrelazioni esistenti tra le diverse entità e funzioni della Capogruppo e di Fides, consentendo alla Società di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia e mantenere la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate. Tali accordi prevedono **i)** una dettagliata descrizione delle attività in outsourcing **ii)** le modalità di erogazione dei servizi e la relativa tariffazione **iii)** i livelli di servizio **iv)** i poteri di verifica e controllo in capo a Fides **v)** i flussi informativi tra le due parti. Non formano oggetto degli accordi di servizio le attività svolte istituzionalmente dalla Capogruppo in tale sua qualità (ad es. la definizione delle linee strategiche del Gruppo).

Organismo di Vigilanza e controllo

All'OdV spettano i seguenti compiti:

- vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società ed analizzare, previo coinvolgimento delle strutture aziendali competenti, le attività di adeguamento dello stesso;
- valutare i controlli e, più in generale, le attività svolte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di acquisire informazioni utili collegate al rischio di commissione di reati societari all'interno del Gruppo;
- indirizzare e coordinare l'attività di informazione circa il contenuto del Decreto e del Modello adottato, nei confronti dei destinatari;
- curare che sia programmato ed effettuato un piano di formazione del personale di Fides per assicurare la diffusa conoscenza dei dettami del Decreto e del Modello adottato;
- verificare l'adeguatezza del Modello in relazione al variare della struttura organizzativa/ modello di business;
- accertare comportamenti e proporre le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello e, ove necessario, proporre la modifica del Modello stesso;
- costituire un punto di riferimento a cui i soggetti possano rivolgersi per ricevere delucidazioni sulle materie in parola e a cui tali soggetti debbano rivolgersi per segnalare - con le modalità stabilite nell'apposito paragrafo del presente Modello - condotte illecite, assicurando la gestione riservata delle segnalazioni ricevute;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione i reati contemplati dal Decreto compiuti o tentati dai destinatari;
- riferire periodicamente, con le modalità e la frequenza previste dal proprio Regolamento, al Consiglio di Amministrazione della Società in merito sull'attività svolta.

All'Organismo di Vigilanza della Capogruppo spetta il compito di indirizzare e coordinare le attività svolte dagli OdV delle Società controllate; in tale contesto esso si raccorda con i singoli Organismi, onde favorire uno svolgimento delle attività che sia omogeneo e coerente nell'ambito del Gruppo.

Per l'espletamento delle proprie funzioni l'OdV può in piena autonomia attribuire incarichi di audit, richiedere consulenze professionali da parte di soggetti esterni qualificati e sostenere l'attività di formazione in materia di D.Lgs. 231/01, nei limiti del budget di spesa annuale assegnato dal C.d.A.

Si precisa inoltre che:

- Le attività di vigilanza si estrinsecano sia nei controlli su tutte le Aree o Funzioni della Società nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto contemplati dal Decreto, sia nella valutazione circa l'adeguatezza dei presidi adottati per impedire la commissione dei suddetti reati. Tali attività sono svolte dall'OdV 231 avvalendosi anche del supporto delle funzioni di controllo e delle altre funzioni operative della Capogruppo, incluso il Dirigente Preposto, sulla base dell'accordo quadro per fornitura di servizi operativi, assistenza e consulenza in essere tra la Capogruppo e la Società ovvero - ove presenti - sulla base di accordi di outsourcing con fornitori esterni di servizi di *internal auditing*;
- la vigilanza si estende ovviamente anche alle attività poste in essere dai Soggetti apicali;
- la Direzione Revisione Interna della Capogruppo, che supporta l'OdV della Società, è collocata a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ed è gerarchicamente indipendente dai responsabili di ciascuna area operativa della Capogruppo stessa e delle Società a cui presta servizi. Tale funzione ha libero accesso a tutte le attività della Società.

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio Regolamento.

Requisiti dei componenti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Per i requisiti dei componenti e il funzionamento dell'OdV trovano applicazione le regole previste per il Collegio Sindacale, nonché il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Budget di spesa dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare all'Organismo di Vigilanza i poteri di iniziativa necessari per assicurare l'efficace attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di Fides attribuisce con apposita delibera un congruo budget annuale di spesa. Non è prevista alcuna forma di rendicontazione consuntiva dell'OdV nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti del Modello Organizzativo 231

Il Modello prevede i seguenti requisiti:

- individuare le attività rischiose svolte dalla Società, nel cui ambito vi sia la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere flussi informativi da parte dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali e da parte dei destinatari del Modello nei confronti dell'OdV 231, nonché modalità di segnalazione di eventuali violazioni, tentativi di violazione, o inadempimenti connessi alla corretta applicazione del Modello; al riguardo, si segnala l'adozione – allegata per opportuno richiamo - di documento che individua e regola i principali flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza (**All. 5**);
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello Organizzativo 231 trova poi piena ed efficace attuazione nell'ambito di Fides attraverso la contestualizzazione di ciascuna attività rischiosa, avendo come riferimento anche la normativa interna.

a) Le Attività a rischio

Per l'individuazione delle Attività a rischio ai sensi del Decreto viene periodicamente effettuata una approfondita e complessiva analisi sull'intera struttura organizzativa di Fides, sia a livello di struttura esecutiva - Unità Organizzative, Aree e Funzioni - sia a livello di struttura di governo - Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Alta Direzione - allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia la possibilità di commettere i Reati Presupposto.

Allo stesso tempo e con le stesse modalità per ogni Attività a rischio di commissione reati sono stati individuati i controlli previsti per il presidio del rischio di commissione del reato ed i riferimenti alla normativa interna. Tali controlli sono inseriti nel più ampio sistema dei controlli interni di Fides, che, in linea con gli standard di riferimento e con le Istruzioni di Vigilanza, è articolato nei seguenti tre livelli:

1. un **primo livello** che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi. I *controlli di linea* sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*;
2. un **secondo livello** che presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio. Sono i c.d. *controlli sulla gestione dei rischi* che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive, quale, ad esempio, la Funzione Risk Management e Compliance;
3. un **terzo livello** rappresentato dall'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco*.

Le rilevazioni effettuate hanno prestato una specifica attenzione alle attività che, tra quelle che tipicamente sono svolte da un intermediario finanziario, sono state identificate come rischiose anche dalle *Linee Guida* delle Associazioni di categoria.

Con riferimento ai reati contemplati dal Decreto, si richiama tutto il personale della Società al pieno rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, nonché di tutto il corpus procedurale di Fides, al fine di - in un'ottica di assoluto rispetto della normativa - astenersi dalla pianificazione, organizzazione ed eventuale commissione di reati, non necessariamente ricompresi nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01.

La rilevazione delle Attività a rischio ai sensi del Decreto è aggiornata periodicamente attraverso il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, anche a seguito di modifiche della normativa primaria e secondaria di riferimento segnalate dalla Funzione Risk Management e Compliance. L'esito della rilevazione è valutato dall'Organismo di Vigilanza.

b) La gestione dei processi operativi in cui sono insite “Attività a rischio”

Il sistema organizzativo di Fides si fonda sui seguenti presupposti di gestione dei processi operativi aziendali:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali;

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- modalità di svolgimento delle attività contenute in procedure formalizzate;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: requisiti dei fornitori e dei partner commerciali, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, sistemi di valutazione del merito creditizio, ecc.);
- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali, così come definite nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

c) La formazione e l'attuazione del processo decisionale

Fides gestisce e mantiene costantemente aggiornato un sistema di regolamentazione interna che definisce le modalità per lo svolgimento delle attività aziendali e l'attuazione del processo decisionale delle diverse aree funzionali. La normativa interna è divulgata a tutto il personale, aggiornata periodicamente e consultabile attraverso uno specifico applicativo (i.e. *My Desio_Normativa.*).

Inoltre, al fine di fornire uno schema comportamentale di riferimento e precisare i principi di condotta per tutte le aree di attività ed i relativi rischi di commissione reati, è stato redatto ed approvato il Codice Etico di Fides.

d) Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Fides, come riportato nella propria regolamentazione interna, applica una modalità di gestione delle risorse finanziarie in cui è definita una classificazione delle spese per tipologia sulla base delle quali sono stati attribuiti diversi limiti di spesa ai diversi ruoli e responsabilità aziendali.

Le attività di acquisizione di beni e/o servizi e in generale di gestione delle risorse finanziarie della Società sono inoltre ispirate ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, lealtà ed imparzialità, secondo quanto specificato dal Codice Etico.

Fides adotta procedure e prassi di gestione delle risorse finanziarie tali da consentire la tracciabilità dei relativi flussi in uscita ed in entrata.

La Capogruppo ha istituito la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari così come introdotta e disciplinata all'interno del Testo Unico della Finanza (art. 154-bis D. Lgs. n. 58/98) con la legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche e/o integrazioni). Il Dirigente Preposto ha quindi promosso la

definizione di un “modello di controllo sull’informativa finanziaria” inteso come l’insieme delle regole, strutture e procedure organizzative finalizzate a garantire a livello di Gruppo la conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia amministrativo-contabile e fiscale, nonché l’attendibilità dell’informativa finanziaria.

e) Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza costituisce un punto di riferimento a cui i destinatari del Modello devono rivolgersi per segnalare condotte illecite, assicurando la gestione riservata delle informazioni ricevute, salvo il caso di segnalazioni marcatamente pretestuose, false ovvero effettuate in malafede, e dei relativi approfondimenti effettuati.

Nel Regolamento dell’OdV sono compiutamente individuati e declinati i flussi informativi da e verso l’Organismo, che consentono a quest’ultimo di assolvere in modo esaustivo i propri compiti.

f) Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare - che costituisce parte integrante del presente Modello (**Al. 2**) - sanziona i comportamenti e le attività contrastanti con le indicazioni prescritte dalla Società, commisurando i provvedimenti sanzionatori alla gravità dell’infrazione commessa.

g) Il sistema premiante

Il sistema premiante di Fides terrà conto anche del grado di formazione raggiunto nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231/01. Nel processo di valutazione delle risorse si terrà parimenti conto dell’osservanza di norme e regolamenti – quali ad esempio quelli previsti dal presente Modello – nonché dell’allineamento ai valori della Società.

h) Destinatari del Modello Organizzativo 231

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Fides e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività rischiose.

Al fine di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è rivolto anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione a Fides per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione della seguente clausola contrattuale:

“(FORNITORE) si obbliga a rispettare le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs.231/2001 (MOG 231) e nel Codice Etico adottati da Fides S.p.A. tempo per tempo vigenti e pubblicati nel sito internet della stessa, con l’avvertenza che la loro inosservanza verrà considerata inadempimento contrattuale, determinando la facoltà per Fides di risolvere immediatamente il contratto, fatta salva la possibilità di richiedere a (FORNITORE) gli eventuali danni nel caso in cui il Gruppo Banco

Desio subisca una sanzione, ai sensi delle norme previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

(FORNITORE) dichiara altresì che la propria attività ed i propri servizi sono svolti nel rispetto dei principi introdotti dalla normativa comunitaria in materia di contrasto alla corruzione, al fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti nonché di lotta ai fenomeni di evasione d'imposta."

Qualora la controparte contrattuale non intenda sottoscrivere la suindicata clausola, e' possibile accettare la sottoscrizione della seguente, previa verifica, da parte di Fides, della condivisibilità del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottato da controparte (e successiva notifica all'ODV dello scostamento effettuato):

"Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001. , con l'avvertenza che la loro inosservanza verrà considerata inadempimento contrattuale, determinando la facoltà per la parte non inadempiente di risolvere immediatamente il contratto, fatta salva la possibilità di richiedere alla parte inadempiente gli eventuali danni nel caso in cui la parte non inadempiente subisca una sanzione, ai sensi delle norme previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le parti dichiarano altresì che la propria attività ed i propri servizi sono svolti nel rispetto dei principi introdotti dalla normativa comunitaria in materia di contrasto alla corruzione, al fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti nonché di lotta ai fenomeni di evasione d'imposta."

Nell' ipotesi di controparti di diritto estero o di controparti di diritto italiano che non abbiano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.231/01 e che non intendano sottoscrivere la clausola standard, verrà sottoscritta la seguente:

"Le parti dichiarano che la propria attività ed i propri servizi sono svolti nel rispetto dei principi introdotti dalla normativa comunitaria in materia di contrasto alla corruzione, al fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti nonché di lotta ai fenomeni di evasione d'imposta."

Per le ragioni sopraesposte, il Modello 231, unitamente all'elenco dei reati sono pubblicati sul sito internet di Fides.

Qualunque soggetto interessato dalle disposizioni contenute nel Modello 231 è tenuto a rispettare tutti i principi in esso richiamati, a prescindere dalle singole sezioni che compongono la Parte Speciale del Modello stesso.

i) Modalità di segnalazione delle violazioni del Modello 231

Le segnalazioni di fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti amministrativi, ovvero comportamenti in genere

non coerenti con quanto previsto nel Modello 231 e nelle procedure a cui esso fa riferimento, devono essere comunicate - senza indugio ed in via riservata – da chiunque le abbia rilevate all’Organismo di Vigilanza di Fides, mediante l’invio del “*Modulo standard di segnalazione*” (**All. 3**) all’indirizzo di posta elettronica **Organismo231.Fides@fidesspa.com**.

Analogamente, devono essere segnalati anche i tentativi di commissione di reati e/o illeciti amministrativi.

L’Organismo di Vigilanza 231 assicura la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, che viene protetta e mantenuta confidenziale in tutte le fasi della verifica, di esame e valutazione della segnalazione e non viene comunicata ad alcuna persona che possa essere interessata dalla denuncia, o oggetto della stessa, anche nel caso in cui la persona denunciata richieda di esserne messa a conoscenza.

L’identità del segnalante può essere resa nota solo dietro suo espresso consenso, fermo restando le seguenti eccezioni previste dagli obblighi di legge:

- qualora l’anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali conseguenti alla segnalazione, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- qualora nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano necessaria la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, ecc.).

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi del MOG 231 viene garantita la repressione di qualsiasi forma di atti di ritorsione, discriminazione diretti o indiretti per motivi collegati direttamente od indirettamente alla segnalazione.

Non è ammessa qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione segnalata e lo dichiara in fase di invio della segnalazione, viene assicurato, compatibilmente con la disciplina applicabile, un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili.

L’Organismo di Vigilanza 231 assicura la riservatezza dell’identità del soggetto segnalato. Qualora sia necessario raccogliere informazioni per l’attività investigativa, la gestione dei dati personali e delle informazioni connesse alla denuncia, le esigenze di segretezza prevalgono sul diritto alla trasparenza informativa della persona “segnalata” (informativa privacy) e, di conseguenza, sulla necessità di acquisirne preventivamente il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Restano ferme le disposizioni contenute nel *“Regolamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni”*. Tale documento contiene, in particolare, una disciplina dettagliata sulle **segnalazioni interne cd. “whistleblowing”**, in applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante attuazione della “Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

Comunicazione relativa al Modello Organizzativo 231

Al fine di garantire efficacia al Modello 231, Fides intende assicurare una adeguata conoscenza del Modello stesso, sia alle risorse già presenti in azienda che ai nuovi assunti, in modo tale che tutto il personale acquisisca la piena consapevolezza dei contenuti e sia posto in condizione di rispettarne le direttive.

In tale contesto il Modello 231 nonché le sue modifiche ed aggiornamenti sono resi disponibili:

- agli Apicali ed ai Dipendenti della Società, mediante apposita normativa interna consultabile attraverso uno specifico applicativo;
- ai neoassunti, mediante la consegna di apposito kit documentale con la sottoscrizione di presa visione e dell'obbligo di attenersi alle previsioni.

La consegna del Modello ai dipendenti, nonché la presa visione delle successive variazioni, vengono tracciate elettronicamente mediante l'utilizzo di uno specifico applicativo.

I consulenti, i fornitori, i partner commerciali ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, sono informati del contenuto del Modello 231, che è pubblicato sul sito Web di Fides, e sono tenuti ad adottare comportamenti conformi al Modello ed ai connessi principi etico-comportamentali ivi indicati.

Formazione relativa al Modello Organizzativo 231

Fides è consapevole del fatto che l'efficacia dei Presidi passa necessariamente attraverso una adeguata attività di formazione in favore di tutti gli Apicali ed i Dipendenti.

L'attività di formazione del personale viene assicurata, nei termini previsti dall'Accordo Quadro tra Fides e Banco di Desio e della Brianza, dall'Ufficio Personale della Capogruppo.

In tale contesto, sono previste iniziative di formazione per il personale che individuano percorsi formativi funzionali e coerenti con i ruoli ricoperti assegnati a ciascuna risorsa, al fine di garantire adeguatamente la copertura delle competenze. Nell'ambito del piano annuale vengono programmate - in modo continuativo e sistematico - le attività formative obbligatorie per ricoprire determinati ruoli, con previsione di *upgrade* periodico finalizzato al mantenimento delle competenze.

Gli interventi formativi sono erogati attraverso strumenti di formazione a distanza ovvero con interventi in aula. Nel caso di corsi erogati *on line* è stata implementata una tracciatura elettronica in grado di rilevare puntualmente il grado di fruizione dei corsi e di permettere l'invio di solleciti periodici.

L'Organismo di Vigilanza - nell'ambito delle proprie attività - ha facoltà di pianificare specifici interventi di natura formativa indirizzati a determinati soggetti.

L'Organismo di Vigilanza monitora che il corso di auto-formazione venga effettuato nei tempi previsti da tutti i collaboratori, informando la Direzione Generale nel caso di inadempienza del dipendente affinché effettui le opportune valutazioni nell'ambito del sistema premiante.

L'Organismo di Vigilanza monitora la partecipazione e i risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

Aggiornamento del Modello Organizzativo 231

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il Modello 231, l'Organismo di Vigilanza sottopone lo stesso ad un processo di revisione costante. Con periodicità almeno biennale, valuta altresì se avvalersi – per tale attività – anche del supporto di soggetti specializzati.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata, di norma, nei casi di:

- modifica della normativa primaria o secondaria di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi con impatti sui reati presupposto del Decreto 231;
- sviluppi e/o modifiche delle attività della Società con impatti sui reati presupposto del Decreto 231;
- variazioni dell'organigramma/funzionigramma aziendale che abbiano impatto sulle attività della Società e, conseguentemente, sulle attività rischiose ai sensi del Decreto 231

In caso di proposte di modifica e/o aggiornamento del Modello 231, l'OdV della Società procede all'inoltro delle stesse al vaglio ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fides.

Qualora le modifiche e/o gli aggiornamenti riguardino semplici recepimenti di variazioni della normativa primaria o secondaria vigente, le stesse potranno essere apportate direttamente a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, fermo restando l'obbligo di sottoporle, per presa visione e ratifica, al Consiglio di Amministrazione di Fides.

Allegati – Parti integranti del Modello 231

1. Elenco dei reati ex D.Lgs. 231/2001
2. Sistema Disciplinare
3. Modulo standard di segnalazione
4. Parti Speciali
5. Principali flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza